



## UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI

(Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito lo Capo, Valderice)

### AREA III - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SUAP Ufficio: AREA III - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - SUAP

#### Determinazione n° 67 del 19/05/2023

**OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO N.271 DEL 28/12/2022. DITTA: ILIAD ITALIA SPA, COD. IMP.: TRAPANI FUNIVIA COD. TP91016\_002. COMUNE DI ERICE.**

#### IL RESPONSABILE SUAP

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Elio Ericini n.9 del 14/10/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Isidoro Caruso l'incarico e la nomina di responsabile dell'Area III – Sviluppo Economico – Turismo – Suap.

VISTO il provvedimento unico conclusivo n.271 del 28/12/2022, rilasciato da questo Suap alla ditta ILIAD ITALIA S.P.A., con il quale è stata autorizzata la "... realizzazione della Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. COD.IMPIANTO: TRAPANI FUNIVIA Cod. TP91016\_002 nel Comune di Erice - Via Cosenza, 10, foglio 186, part. 87, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. n.207/2021".

VISTO l'MDA Id. pratica: 13970161009-08022023-1759, acquisita al Suap prot.14518 del 09/02/2023, con il quale la ditta ILIAD ITALIA SPA ha comunicato l'inizio dei lavori in data 09/02/2023, allegando altresì autorizzazione del Genio Civile di Trapani n. UGCDRT/SISMICA/20230005417/N.060.100 del 23/01/2023.

DATO ATTO che la ditta Iliad Italia Spa, a mezzo del procuratore Ing. Maurizio V. Salvo, ha presentato una comunicazione di fine lavori prot. 0040999/14-04-2023, all'interno del procedimento di cui al provvedimento unico conclusivo.

VISTA la nota prot. 0042005/18-04-2023 con la quale il SUAP, in riscontro alla comunicazione di fine dei lavori, ha comunicato l'annullamento per improcedibilità, ai sensi dell'art.2 della L.n.241/1990, stante che, detta comunicazione di fine lavori doveva essere generata come nuova pratica all'interno del portale IIG, e che a tutt'oggi, secondo le indicazioni fornite, la ditta non ha presentato alcuna comunicazione di fine lavori.

VISTA la comunicazione acquisita al Suap prot. 42008/18-04-2023 dell'Avv. Maria Giustiniano del Foro di Trapani, su incarico dei membri del comitato spontaneo (Rallo Michele +10), con la quale ha chiesto "...di procedere all'annullamento in autotutela dell'autorizzazione SUAP 271 del 28-12-22, al fine di interrompere la prosecuzione dell'iter inerente l'attivazione e di accertare la correttezza delle contestazioni ivi indicate, eventualmente riservandosi all'esito dell'istruttoria, la trasmissione di tutti gli atti alla Procura della Repubblica di Trapani per l'accertamento di eventuali reati."

VISTO il Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di radiotelecomunicazione, telefonia mobile e assimilabili, approvato con deliberazione consiliare n.24 del 12/04/2022, di cui il Suap di Erice, presso l'Unione dei Comuni Elio Ericini, ne è venuto a conoscenza successivamente.

CONSIDERATO che l'art.7.1 del vigente regolamento prevede la predisposizione di un programma annuale delle installazioni. In particolare il comma 5 recita: "La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti e/o riconfigurazioni non contemplate nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti."

VISTO il parere pro-veritate, acquisito dall'amministrazione comunale di Erice in data 03/04/2023, reso dall'Avv. Vittorio Fiasconaro, in ordine, anche, ad alcuni profili giuridici delle norme del predetto regolamento comunale, che nel caso del dell'art.7.1 comma 5, rileva:

*“L'art. 7.1 comma 5 del Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di radiotelecomunicazione, telefonia mobile e assimilabili dispone che "la mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti e/o riconfigurazioni non contemplate nei precedenti atti di programmazione". La previsione di un piano delle installazioni non è di per sé illegittimo poiché risponde ad evidenti criteri di razionalità dell'azione amministrativa l'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività amministrativa di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni. Però non si può subordinare l'istallazione degli impianti alla previa approvazione del piano perché non si può vanificare la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge (silenzio-assenso). Peraltro, nel caso in questione, si tratta di un piano che dev'essere predisposto e presentato dal gestore: e, per giurisprudenza costante, in materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art.87 D.Lgs. n.259/2003 [ora, articolo 44] l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui al medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune. La presentazione di un piano programma annuale delle installazioni non rientra tra i documenti previsti. Ne deriva la sicura illegittimità del Regolamento comunale, limitatamente al comma 5 citato in cui subordina l'autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile alla presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il principio è stato affermato dal Tar Napoli sentenza n. 5029 del 2022, e confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9985 del 2022 e nella ordinanza cautelare n. 3750 del 2022. Nello stesso senso, Tar Veneto n. 1880/2022, TAR Campania, Sez. VII, 6 maggio 2019, nn. 2414, 2413 e 2412; Id.: TAR Puglia, sez. stacc. Lecce, Sez. III, 29 dicembre 2017, n. 2050; TAR Calabria, sez. stacc. Reggio Calabria, 29 maggio 2015 n. 503.”.*

DATO ATTO che sulla base agli elementi dettagliatamente specificati nella superiore comunicazione dell'Avv. Maria Giustiniano, su incarico dei membri del comitato spontaneo, sono emersi i presupposti per l'avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela, ex art.21-nonies L.n.241/1990 e ss.mm.ii., del provvedimento unico conclusivo n.271 del 28/12/2022.

CONSIDERATO che con nota prot. 0042367/18-04-2023 è stata data comunicazione alla ditta e agli Enti di avvio del procedimento di annullamento ex art.21-nonies della L.n.241/1990 e ss.mm.ii., del provvedimento unico conclusivo n.271 del 28/12/2022, ritendendo opportuno, sulla base agli elementi dettagliatamente specificati nella superiore comunicazione acquisire eventuali pareri e valutazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché eventuali osservazioni da parte della ditta.

DATO ATTO a tal proposito, che:

- la ditta a tutt'oggi è rimasta silente.
- Il Genio Civile di Trapani con nota prot. 63863 del 05/05/2023, acquisita al SUAP prot. 0050649/09-05-2023, ha trasmesso una nota con oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento. Legge 241/90 e ss.mm.ii., art.21-nonies - annullamento d'ufficio del provvedimento autorizzativo prot. 20230005417 del 23.01.2023 rilasciato ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii.”, motivando in narrazione, che sulla base degli ulteriori accertamenti documentali eseguiti, la predetta autorizzazione, rilasciata sulla scorta della documentazione e delle dichiarazioni pervenute, non poteva essere adottata se non previa eventuale regolarizzazione delle parti dell'edificio realizzate in assenza di titoli abilitativi.
- Il VI Settore Gestione del Territorio, del Comune di Erice, con nota prot. 20059 del 09/05/2023, acquisita al SUAP prot. 0050650/09-05-2023, ha trasmesso una nota, con la quale in funzione alle criticità urbanistico edilizie, indicate nella relazione istruttoria allegata, ha espresso parere favorevole all'annullamento in autotutela avviato da codesto SUAP, che attengono a motivazioni di esclusivo carattere urbanistico edilizie. Inoltre, con la medesima nota comunica l'annullamento ab origine del parere considerato favorevolmente reso dal VI Settore Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. n. 241/1990 nell'ambito della conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi dell'art.14, c.2, L. n.241/90 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, L. n.241/90, dal momento che il “silenzio assenso” è stato perseguito in ragione di un falso presupposto e sulla base di false rappresentazioni dei fatti che hanno indotto l'Ufficio in errore, stante che le opere previste in progetto ricadono su parti di un edificio che

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*

dall'approfondimento istruttorio interno risultano realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio, diversamente da quanto indicato dal progettista, che ne attestava la complessiva regolarità amministrativa, anche dal punto di vista strutturale.

Ed inoltre, si afferma che:

avendo riscontrato abusi sul piano delle coperture dell'edificio, tra cui la pensilina/tettoia costituita da 4 pilastri in c.a. e solaio in latro-cemento, che costituisce la base su cui si poggia la Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia Spa, ha disposto l'avvio di un procedimento di accertamento della regolarità urbanistico edilizia relativamente alle strutture presenti sul piano di copertura dell'immobile nei confronti del Condominio denominato "Belvedere", con l'emissione degli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenziali.

- Arpa Sicilia, con nota prot. 24713 del 15/05/2023, acquisita al SUAP prot. 0053134/15-05-2023 ha comunicato che, in aggiunta a quanto contenuto nel parere, e in riscontro alla richiesta del SUAP e a quanto contenuto nell'istanza di annullamento in autotutela dell'attivazione della Stazione Radio Base indicata in oggetto presentata dall'Avv. Maria Giustiniano per incarico ricevuto dai residenti e lavoratori dell'area interessata dalla attivazione dell'impianto, si precisa che per l'emissione del parere e la valutazione del rispetto dei limiti di immissione di campo elettromagnetico a partire dalla configurazione radio della SRB oggetto di istruttoria, Arpa Sicilia, grazie al software di calcolo previsionale dei campi elettromagnetici WinEDT della società SE.DI.COM. S.r.l., con database unico per tutte le postazioni dell'U.O.C. Agenti Fisici e in cui vengono caricate le configurazioni degli impianti emittenti a radiofrequenza che presentano istanza ai sensi del D.Lgs. n. 207/21 (che rifonde e sostituisce il D.Lgs n. 259/03 e ss.mm.ii.), tiene conto:
  - di tutti gli impianti radiotrasmittenti autorizzati presenti nell'area in esame e a distanze tali da contribuire significativamente;
  - attraverso il modello territoriale (DEM) precaricato e aggiornabile, di tutti i fabbricati presenti, considerandoli tutti adibiti a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere e, quindi, utilizzando il limite più basso previsto dalla normativa, ossia il valore di attenzione pari a 6 V/m come media dei valori nell'arco delle 24 ore (rif. Art. 14 comma 2-b D.L.179/2012 convertito con modificazioni nella L.221/12).

Comunicando inoltre che sarà cura del Comune medesimo, ai sensi delle competenze in materia di controllo e vigilanza sui campi elettromagnetici assegnate dalla Legge 36/2001, di richiedere il supporto di questa Agenzia per la verifica dei campi elettromagnetici immessi dall'impianto nelle aree ed edifici di maggiore esposizione a seguito della sua attivazione che alla data della presente non risulta avvenuta.

RITENUTO dover allegare al presente provvedimento, copia delle superiori comunicazioni degli Enti per farne parte integrante e sostanziale.

CONSTATATO che non possono disconoscersi i vizi accertati dagli Enti del Genio Civile e del Comune di Erice, quali fattori di irregolarità per l'annullabilità del provvedimento di cui al comma 1), dell'art 21-octies della L.n.241/1990 e ss.mm.ii.

COMUNICATO dai medesi Enti la contestuale possibilità di regolarizzazione e/o sanatoria dei vizi accertati.

CONTASTATO inoltre che Arpa Sicilia, rispetto al parere precedentemente reso, non ha accertato alcun elemento di criticità sui limiti di immissione di campo elettromagnetico della nuova stazione radio base rispetto alle motivazioni indicate nella richiesta di annullamento presentata dell'Avv. Maria Giustiniano, su incarico dei membri del comitato spontaneo (Rallo Michele +10).

CONSIDERATO che ai sensi del D.lgs. n. 259/2003 (e successivo D. Lgs. n.207/2021), gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità" e che dunque è necessario verificare (prima di concludere il procedimento volto all'annullamento in autotutela della autorizzazione) se sia possibile procedere alla regolarizzazione delle criticità su evidenziate.

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni,

CONSIDERATO che il sottoscritto, responsabile del Suap del Comune di Erice, con funzioni associate presso l'Unione dei Comuni Elimo Ericini, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

RITENUTO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente provvedimento:

#### **DETERMINA**

- 1) ai sensi dell'articolo 21-quater, comma 2, della legge n.241/1990, per le ragioni riportate in narrativa, la sospensione dell'efficacia del provvedimento unico conclusivo n.271 del 28/12/2022 rilasciato da questo Suap alla ditta ILIAD ITALIA SPA, con il quale è stata autorizzata la "... realizzazione della Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. COD.IMPIANTO: TRAPANI FUNIVIA Cod. TP91016\_002 nel Comune di Erice - Via Cosenza, 10, foglio 186, part. 87, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. n.207/2021";
- 2) la sospensione ha decorrenza immediata, una durata di 90 giorni e termina il 17/08/2023;
- 3) il termine può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
- 4) la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies, ovvero entro il 28/12/2023;
- 5) questa amministrazione, in presenza di manifestato inadempimento della ditta alla regolarizzazione di tutte le strutture ed opere entro il termine di sospensione, si riserva, in considerazione dei vizi accertati, di procedere all'adozione del provvedimento di annullamento del provvedimento unico.

Ai fini di cui sopra, si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento del provvedimento unico conclusivo, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi elettronici.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il Suap e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento degli oneri di pubblicità legale.

Allegati:

- Comunicazione Genio Civile prot. 63863 del 05/05/2023;
- Comunicazione VI Settore UTC Comune di Erice prot. 20059 del 09/05/2023
- Comunicazione ARPA Sicilia prot.24713 del 15/05/2023.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Caruso

Valderice, 19/05/2023

Il Responsabile del SUAP  
Isidoro Caruso / INFOCERT SPA